

**PARERE 15 MARZO 2012**  
**91/2012/I/COM**

**PARERE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IN MATERIA DI MODIFICHE URGENTI AL TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO, AL REGOLAMENTO DEL MERCATO DEL GAS E AL REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE PER L'OFFERTA DI GAS NATURALE NONCHÉ APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE URGENTI AL REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 15 marzo 2012

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: d.lgs. n. 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, 19 dicembre 2003, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003, recante l'approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: decreto 19 dicembre 2003);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, ora Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, 29 aprile 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 108, del 12 maggio 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici (di seguito: decreto 29 aprile 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, ora Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, 18 marzo 2010;
- il Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico approvato con decreto 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 aprile 2010, PAS 7/10 (di seguito: deliberazione PAS 7/10);

- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, PAS 28/10 (di seguito: deliberazione PAS 28/10);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2011, PAS 25/11 (di seguito: deliberazione PAS 25/11);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- il Regolamento del mercato del gas (di seguito: Regolamento MGAS) predisposto dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: GME) ed approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito: MSEIT) con nota prot. n. 22804 del 26 novembre 2010 (prot. Autorità 39256), come successivamente integrato e modificato;
- il Regolamento della piattaforma di negoziazione per l’offerta di gas naturale (di seguito: Regolamento P-GAS) predisposto dal GME ed approvato dal MSEIT con nota prot. n. 5352 del 23 aprile 2010, come successivamente integrato e modificato;
- la lettera del GME del 3 gennaio 2012, prot. Autorità n. 374 del 9 gennaio 2012, (di seguito: lettera 9 gennaio 2012), con cui il GME ha trasmesso all’Autorità la proposta di modifica urgente al Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine (di seguito: Regolamento PCE) predisposta dal GME in data 3 gennaio 2012 e già in vigore dalla medesima data ai sensi dell’art. 3, comma 3.6, del Regolamento PCE (di seguito: proposta di modifica al Regolamento PCE);
- la lettera del MSEIT del 3 gennaio 2012, prot. Autorità n. 611 del 10 gennaio 2012 (di seguito: lettera 10 gennaio 2012), con cui il MSEIT ha trasmesso all’Autorità la proposta di modifica urgente al Regolamento MGAS e al Regolamento P-GAS presentata dal GME in data 3 gennaio 2012 e già in vigore dalla medesima data ai sensi dell’art. 3, comma 3.5, di ciascuno dei predetti Regolamenti (di seguito: prima proposta di modifica al Regolamento MGAS e al Regolamento P-GAS);
- la lettera del MSEIT del 10 gennaio 2012, prot. Autorità n. 982 del 13 gennaio 2012 (di seguito: lettera 13 gennaio 2012), con cui il MSEIT ha trasmesso all’Autorità la proposta di modifica al TIDME presentata dal GME in data 3 gennaio 2012 e già in vigore dalla medesima data ai sensi dell’art. 3, comma 3.5, del TIDME (di seguito: prima proposta di modifica al TIDME);
- la lettera del MSEIT del 27 gennaio 2012, prot. Autorità n. 6187 del 29 febbraio 2012 (di seguito: lettera 29 febbraio 2012), con cui il MSEIT ha trasmesso all’Autorità la proposta di modifica urgente al Regolamento MGAS presentata dal GME in data 26 gennaio 2012 e già in vigore dalla medesima data ai sensi dell’art. 3, comma 3.5 del medesimo Regolamento (di seguito: seconda proposta di modifica al Regolamento MGAS);
- la lettera del MSEIT del 13 febbraio 2012, prot. Autorità n. 4801 del 16 febbraio 2012 (di seguito: lettera 16 febbraio 2012), con cui il MSEIT ha trasmesso all’Autorità la proposta di modifica urgente al TIDME presentata dal GME in data 26 gennaio 2012 e già in vigore dalla medesima data ai sensi dell’art. 3, comma 3.5, del TIDME (di seguito: seconda proposta di modifica al TIDME);
- la comunicazione del GME del 28 febbraio 2012, prot. Autorità n. 6141 del 28 febbraio 2012 (di seguito: comunicazione 28 febbraio 2012).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 79/99 prevede che il TIDME, predisposto dal GME, sia approvato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti), sentita l'Autorità;
- l'articolo 30, comma 1, della legge n. 99/09 prevede che il Regolamento MGAS, predisposto dal GME, sia approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico (ora Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti), sentita l'Autorità;
- l'articolo 17, comma 17.4, della deliberazione n. 111/06 prevede che il Regolamento PCE, predisposto dal GME, sia approvato dall'Autorità.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con lettera 13 gennaio 2012, il MSEIT ha richiesto il parere preliminare dell'Autorità in merito alla prima proposta di modifica al TIDME;
- la prima proposta di modifica al TIDME concerne la revisione degli articoli nn. 77, 85 e 100 del medesimo testo integrato, nella versione in vigore sino al 2 gennaio 2012; e che tale revisione, già in vigore dal 3 gennaio 2012, ha ad oggetto il rinvio alle disposizioni tecniche di funzionamento (di seguito: DTF) della disciplina di dettaglio delle modalità e delle tempistiche di fatturazione e pagamento dei corrispettivi applicati dal GME per la partecipazione al mercato elettrico e al mercato dei certificati verdi;
- il TIDME, in vigore sino al 2 gennaio 2012, prevedeva già il rinvio alle DTF della disciplina di dettaglio delle modalità e delle tempistiche di fatturazione e pagamento delle partite economiche relative al mercato elettrico e al mercato dei certificati verdi;
- il GME ha motivato la modifica urgente degli articoli nn. 77, 85 e 100 del TIDME con la finalità di rendere le regole di funzionamento del mercato elettrico e del mercato dei certificati verdi più facilmente armonizzabili alle adottande disposizioni in materia fiscale – da ultimo la Legge Comunitaria 2010.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con lettera 16 febbraio 2012, il MSEIT ha richiesto il parere preliminare dell'Autorità in merito alla seconda proposta di modifica al TIDME;
- la seconda proposta di modifica al TIDME concerne, in primo luogo, la revisione dell'art. 79 del medesimo testo integrato, nella versione in vigore sino al 25 gennaio 2012; e che tale revisione, già in vigore dal 26 gennaio 2012, ha ad oggetto l'abbassamento dei requisiti minimi di *rating* richiesti agli istituti bancari per rilasciare garanzie fideiussorie a favore di GME nell'interesse di un operatore di mercato, affinché quest'ultimo possa presentare offerte sui mercati dell'energia organizzati e gestiti da GME nonché registrare transazioni a termine sulla Piattaforma dei conti energia a termine (di seguito: PCE);
- il GME ha motivato la modifica urgente dell'art. 79 del TIDME con la finalità di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato elettrico nel perdurare della crisi finanziaria in cui versano l'Italia e altri paesi membri dell'Unione Monetaria

Europea e delle ripercussioni che una siffatta congiuntura seguita a provocare sui sistemi bancari europei;

- con deliberazione PAS 25/11, l’Autorità aveva espresso al MSEIT parere favorevole a una precedente riduzione dei requisiti minimi di *rating* effettuata dal GME con procedura d’urgenza ed entrata in vigore il 19 ottobre 2011; e che tale riduzione prevedeva l’abbassamento del *rating* di lungo termine richiesto agli istituti bancari da A- delle scale Standard & Poor’s o Fitch ovvero A3 della scala di Moody’s Investor Service a BBB+ delle scale Standard & Poor’s o Fitch ovvero Baa1 della scala di Moody’s Investor Service;
- la versione dell’art. 79 vigente dal 19 ottobre 2011 sino al 25 gennaio 2012 prevedeva quindi che le garanzie fideiussorie a copertura delle obbligazioni assunte sui mercati dell’energia organizzati e gestiti da GME dovessero essere rilasciate da istituti bancari che presentavano un *rating* di lungo termine, attribuito da almeno una fra le società Standard & Poor’s Rating Services, Moody’s Investor Service e Fitch, che fosse non inferiore a BBB+ delle scale Standard & Poor’s o Fitch ovvero a Baa1 della scala di Moody’s Investor Service;
- la versione dell’art. 79 in vigore dal 26 gennaio 2012 prevede invece che le garanzie fideiussorie a copertura delle obbligazioni assunte sui mercati dell’energia organizzati e gestiti da GME debbano essere rilasciate da istituti bancari che presentano un *rating* di lungo termine, attribuito da almeno una fra le società Standard & Poor’s Rating Services, Moody’s Investor Service e Fitch, che sia non inferiore a BBB- delle scale Standard & Poor’s o Fitch ovvero a Baa3 della scala di Moody’s Investor Service;
- i livelli di *rating* di lungo termine da BBB+ a BBB- delle scale Standard & Poor’s o Fitch ovvero da Baa1 a Baa3 della scala di Moody’s Investor Service segnalano credito di buona qualità e bassa prospettiva di rischio emesso da società con adeguata - ma influenzabile da cambiamenti delle condizioni economiche e di mercato - capacità di far fronte agli impegni finanziari assunti (rimborso degli interessi e del capitale); e che, tuttavia, i livelli di *rating* di lungo termine pari a BBB- delle scale Standard & Poor’s o Fitch ovvero a Baa3 della scala di Moody’s Investor Service rappresentano l’ultimo gradino del cosiddetto *investment grade* (categoria di investimento) al di sotto del quale si entra nel cosiddetto *speculative grade* (categoria speculativa);
- con comunicazione 28 febbraio 2012, il GME ha precisato quanto segue:
  - l’ammontare delle garanzie fideiussorie che GME non avrebbe più potuto accettare laddove fossero rimasti immutati i previgenti requisiti minimi di *rating*, è pari a circa 76.986.000 euro, ossia al 3,22% dell’insieme delle garanzie accettate da GME;
  - le predette garanzie fideiussorie sono state rilasciate da 2 (due) istituti bancari, non più in possesso dei previgenti requisiti minimi di *rating*, nell’interesse di 11 operatori, che sarebbero stati conseguentemente esclusi dalle negoziazioni sui mercati dell’energia organizzati e gestiti da GME nell’ipotesi in cui non avessero ottenuto il rilascio di altrettante garanzie fideiussorie da altri istituti bancari in possesso dei summenzionati requisiti minimi di *rating*;
  - l’ammontare delle garanzie fideiussorie che GME ha accettato da istituti bancari in possesso di requisiti pari alla soglia minima definita dai previgenti requisiti minimi di *rating* è pari a 183.360.000 euro, ossia al 7,66% dell’insieme delle garanzie accettate da GME;

- le predette garanzie fideiussorie sono state rilasciate da 10 (dieci) istituti bancari nell'interesse di 30 operatori;
- in assenza di un abbassamento dei requisiti minimi di *rating*:
  - ciò avrebbe potenzialmente condotto all'esclusione di 11 operatori dalle negoziazioni sui mercati dell'energia organizzati e gestiti da GME;
  - il peggiorare della crisi finanziaria e l'eventuale declassamento degli istituti bancari in possesso di requisiti pari alla soglia minima definita dai previgenti requisiti minimi di *rating*, potrebbe condurre all'esclusione di ulteriori 30 operatori dalle negoziazioni sui mercati dell'energia organizzati e gestiti da GME;
  - lo scenario di cui al punto precedente non è da escludere se si considerano i recenti *downgrade* del debito sovrano dell'Italia da parte di Standard & Poor's, da A a BBB+, di Fitch, da A a A-, e di Moody's Investor Service, da A2 a A3, e i loro potenziali riverberi sui *rating* del settore creditizio.
- il declassamento di ulteriori istituti bancari non escluderebbe del tutto l'eventualità che parte degli operatori a rischio di esclusione possano accedere al credito di istituti bancari con *rating* superiori alla soglia minima proposta da GME, limitando così parzialmente l'impatto negativo sul novero di operatori ammessi alle negoziazioni e, quindi, sulla liquidità dei mercati dell'energia organizzati e gestiti da GME; e che, comunque, ciò implicherebbe un incremento degli oneri sostenuti dai suddetti operatori per il rilascio di garanzie fideiussorie a GME;
- la seconda proposta di modifica al TIDME concerne, in secondo luogo, la revisione dell'art. 69 del medesimo testo integrato, nella versione in vigore sino al 25 gennaio 2012; e che tale revisione, già in vigore dal 26 gennaio 2012, ha ad oggetto l'introduzione della facoltà per gli operatori che hanno assunto posizioni sul mercato elettrico a termine fisico (di seguito: MTE) di anticiparne la registrazione sulla PCE rispetto al termine ordinario previsto dal MTE;
- il GME ha motivato la modifica urgente dell'art. 69 del TIDME con la finalità di limitare gli impatti per gli operatori dovuti al perdurare della nota situazione economico-finanziaria;
- la modifica dell'art. 69 del TIDME consente di anticipare il trasferimento da GME a Terna dei rischi derivanti dalle posizioni assunte dagli operatori su MTE rispetto alla scadenza ordinaria prevista dal TIDME per la registrazione delle predette posizioni su PCE;
- i requisiti minimi di *rating* di lungo termine in vigore dal 26 gennaio 2012 per i mercati dell'energia organizzati e gestiti da GME sono, peraltro, pari a quelli già in vigore per le obbligazioni assunte nei confronti di Terna sulla PCE, sul mercato per il servizio di dispacciamento (MSD) e per l'esecuzione dei contratti nell'ambito del servizio di dispacciamento (liquidazione e fatturazione degli sbilanciamenti).

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- la proposta di modifica al Regolamento PCE ha ad oggetto il rinvio alle DTF della disciplina di dettaglio delle modalità e delle tempistiche di fatturazione e pagamento dei corrispettivi applicati dal GME per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine ed è motivata con considerazioni analoghe a quelle sopra illustrate relativamente alla prima proposta di modifica al TIDME;

- la prima proposta di modifica al Regolamento MGAS e al Regolamento P-GAS ha ad oggetto il rinvio alle DTF della disciplina di dettaglio delle modalità e delle tempistiche di fatturazione e pagamento dei corrispettivi applicati dal GME per la partecipazione al mercato del gas e alla piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale ed è motivata con considerazioni analoghe a quelle sopra illustrate relativamente alla prima proposta di modifica al TIDME;
- la seconda proposta di modifica al Regolamento MGAS ha ad oggetto l'abbassamento dei requisiti minimi di *rating* richiesti agli istituti bancari per rilasciare garanzie fideiussorie a favore di GME nell'interesse di un operatore di mercato ed è motivata con considerazioni analoghe a quelle sopra illustrate relativamente alla seconda proposta di modifica al TIDME.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- nel contesto della citata crisi finanziaria, il declassamento di numerosi istituti bancari è espressione non solo di un incremento del rischio specifico della singola impresa ma altresì di un aumento del rischio sistemico causato dalla grave crisi di liquidità che interessa, particolarmente, il sistema finanziario dell'Unione Monetaria Europea;
- nel contesto di cui al precedente alinea, si pone l'alternativa fra:
  - accettare una progressiva riduzione dei partecipanti e delle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti da GME per effetto del declassamento del *rating* di un numero crescente di istituti bancari; oppure
  - accettare un maggior grado di rischio sistemico, non superiore a un livello massimo ritenuto accettabile, al fine di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato elettrico e del mercato del gas.

**RITENUTO CHE:**

- il rinvio alle DTF della disciplina di dettaglio delle modalità e delle tempistiche di fatturazione e pagamento dei corrispettivi applicati dal GME per la partecipazione al mercato elettrico, al mercato dei certificati verdi, alla piattaforma dei conti energia a termine, al mercato del gas e alla piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale sia coerente con quanto già previsto per la disciplina di dettaglio delle modalità e delle tempistiche di fatturazione e pagamento delle partite economiche relative ai medesimi mercati e piattaforme;
- essendo in linea con quanto già fattibile per le posizioni assunte dagli operatori sui mercati *over-the-counter* (di seguito: mercati OTC), il ricorso al trasferimento anticipato da GME a Terna dei rischi derivanti dalle posizioni assunte dagli operatori su MTE non presenti particolari criticità;
- sia opportuno preservare una liquidità sufficiente ad assicurare il regolare funzionamento dei mercati elettrici e del gas;
- l'abbassamento dei requisiti minimi di *rating*, previsto dalla seconda proposta di modifica al TIDME e dalla seconda proposta di modifica al Regolamento MGAS, preservi comunque un credito di buona qualità e bassa prospettiva di rischio, secondo le valutazioni riportate nelle scale delle sopraccitate agenzie di *rating*

## **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di modifica al Regolamento PCE, ai sensi dell'articolo 17, comma 17.4, della deliberazione n. 111/06;
2. di esprimere al Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei termini ed alle condizioni di cui in motivazione, parere favorevole alla prima proposta di modifica al TIDME e alla seconda proposta di modifica al TIDME, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 79/99;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati di esprimere al Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei termini e alle condizioni di cui in motivazione, parere favorevole alla prima proposta di modifica al Regolamento MGAS e al Regolamento P-GAS e alla seconda proposta di modifica al Regolamento MGAS, ai sensi dell'articolo 30, comma 30.1, della legge n. 99/09;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), decorsi 60 giorni dalla trasmissione di cui al punto 2 ovvero a seguito dell'emanazione dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, di approvazione delle modifiche al TIDME ed al Regolamento MGAS, qualora abbia luogo entro i predetti 60 giorni.

15 marzo 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*